



Council of the
European Union

082193/EU XXV.GP
Eingelangt am 30/10/15

Brussels, 30 October 2015
(OR. en, it)

13558/15

Interinstitutional File:
2015/0208 (COD)

ASIM 133
CODEC 1441
INST 381
PARLNAT 120

COVER NOTE

From: Senate of the Italian Republic
date of receipt: 28 October 2015
To: General Secretariat of the Council

No. prev. doc.: ST 11843/15, COM (2015) 450 final

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a crisis relocation mechanism and amending Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third country national or a stateless person
[doc. ST 11843/15 ASIM 79 CODEC 1167 - COM (2015) 450 final]
- Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned opinion of the Senate of the Italian Republic.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 28 OTT. 2015
Prot. n. 75/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM (2015) 450 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

Valerio Fedeli

(All.)

Signor Xavier Bettel
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Estensore* COCIANCICH)

approvata nella seduta del 20 ottobre 2015

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO DI RICOLLOCAZIONE DI CRISI E MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 GIUGNO 2013, CHE STABILISCE I CRITERI E I MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DA UN CITTADINO DI UN PAESE TERZO O DA UN APOLIDE
(COM (2015) 450 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 2015

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cosiddetto «Dublino III»), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide,

rilevato che la proposta non appare risolutiva delle problematiche legate alla pressione migratoria cui sono soggetti gli Stati membri di frontiera, a partire dall'Italia, e che al meccanismo delineato per la ricollocazione di quota parte del numero eccessivo di rifugiati che si trovano o si dovrebbero trovare in questi Stati dovrà comunque far seguito un riordino complessivo e sistematico del regolamento Dublino III,

valutato che in sede di attuazione di una politica comune di gestione del sistema asilo, sarebbe opportuna una revisione generale dei criteri per la determinazione dello Stato competente, adottando il sistema delle quote obbligatorie e permanenti, in modo da superare il criterio del primo ingresso e da realizzare a regime una equa distribuzione dei richiedenti asilo nel territorio dell'Unione europea,

rilevato, inoltre, che sarebbe auspicabile il superamento della previsione della ricollocazione esclusivamente per i richiedenti la cui nazionalità abbia un tasso di riconoscimento della protezione internazionale, in base ai dati Eurostat, pari o superiore al 75 per cento, dato l'esiguo numero di richiedenti asilo nel nostro Paese che rispondono a tali caratteristiche,

si pronuncia in senso favorevole.